

rebus, curtibus & mansis &c. S'osservi, che fin dal IX Secolo riputavasi Martire S. Cassiano. Quei fondi erano loro assegnati, *ut singulis refectio fiat Presbytero & Diacono & Subdiacono, & Hostiario, qui hebdomadam in ipsa custodierint Ecclesia, Primitivario quoque semper, vel qui ejus vice fungitur.*

1171) Un uovo non è così simile all'altro, come questa unione di Preti è simile, e in se esprime il modello dei nostri Capitoli. Noi qui abbiamo un *Primitivario* o Piovano: un Sacerdote, un Diacono, un Suddiacono e un Cherico col nome di *Ostiaro*. Noi abbiamo il *custodire hebdomadam*, ciò dicesi del *far settimana*, o *esser di settimana*: e i nostri Sinodi antichi mille volte fanno menzione dell' *Ebdomalario*, cui danno quasi la stessa autorità del Piovano. In una parola, abbiamo qui espresso uno dei nostri Capitoli, tranne forse che per la tenuità delle rendite, oltre il Piovano che *semper*, gli altri non erano mantenuti di quei fondi se non quando *custodivano la loro settimana*. Molti essendo i Preti e Cherici, che avevano chiesta l'unione, vedesi che in giro facevano *Settimana*: laonde per quattro individui soltanto, ma mutabili, era dato il mantenimento, e in questo solo quel Capitolo era dai nostri diverso.

1172) Il Concilio di Magonza 84 anni prima, cioè nell' 813, nel Cap. IX, a tenor della Regola parimente di Crodogango aveva ordinato. *In omnibus igitur, quantum humana fragilitas permittit, decernimus, ut Canonici Clerici canonice vivant: & ut simul manducent & dormiant, ubi iis*
fa-